

Ordinanza per voli con elicotteri su Losone e Arcegno

IL MUNICIPIO DI LOSONE

visti gli art. 5, 8, 14, 15, 17 e 17a del Decreto esecutivo del Consiglio di Stato concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri

decreta:

Art. 1 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (art. 5 e 15 DE)

- ¹ La richiesta della società elitrasportatrice di effettuare voli e atterraggi giusta l'art. 5 e 15 DE deve pervenire almeno 10 giorni prima al Municipio, rappresentato dalla Polizia comunale.
- ² La richiesta deve essere corredata dai necessari elementi di valutazione, segnatamente essa dovrà contenere il genere di trasporto, la durata, gli orari e il luogo di intervento.
- ³ Nel concedere o nel negare l'autorizzazione il Municipio tiene conto in particolare della parità di trattamento, dell'interesse pubblico e del principio della proporzionalità.
- ⁴ Il Municipio trasmetterà una copia della decisione al Direttore dell'aeroporto cantonale.

Art. 2 Condizioni per il preavviso municipale (art. 8 e 14 DE)

- ¹ La richiesta della società elitrasportatrice giusta l'art. 8 e 14 DE deve pervenire almeno 10 giorni prima al Municipio, rappresentato dalla Polizia comunale.
- ² Nell'esprimere il preavviso come nel sollevare obiezioni il Municipio tiene conto in particolare della parità di trattamento, dell'interesse pubblico e del principio della proporzionalità.

Art. 3 Rotta dei voli

- ¹ La società elitrasportatrice programmerà i voli evitando, nella misura del possibile, il sorvolo di zone abitate e avrà particolare riguardo laddove vi sono scuole, case per anziani e alberghi.
- ² Per le rotte di valle è vietato il sorvolo del Paese. Le valli vanno raggiunte volando lungo il fiume Maggia.

Art. 4 Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione e abroga ogni precedente disposizione in materia.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 1874 del 27 marzo 2001.

Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 12 aprile 2001 al 8 maggio 2001.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.